

- fino alle ore 24,00 nei restanti giorni del periodo estivo, sempre nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia. In nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica.

### **SANZIONI**

Per quanto la normativa non disponga altrimenti, chiunque viola le disposizioni di cui ai precedenti punti è punito, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000, con la sanzione edittale da € 50,00 a € 500,00, per il quale è ammesso il p.m.r. pari a € 100,00, oltre all'immediata interruzione di ogni attività di intrattenimento.

### **DISPOSIZIONI**

Copia della presente ordinanza verrà pubblicata sul sito comunale [www.comune.itri.it](http://www.comune.itri.it) e trasmessa al Comando di P.M. ed alla locale Stazione dei CC.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza del presente provvedimento.

Il presente provvedimento viene emanato a rettifica di quello precedentemente emesso il 29.04.2015 n°47.

Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell'atto (L. n°1034/1971), oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notifica e comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell'atto (DPR n°1199/1971)



F.to Il Commissario Prefettizio  
Dott.ssa Raffaella Vano

06.08.2015